

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TEMPORARY
MANAGEMENT PER DIGICAMERE S.C.A.R.L.
CIG 74748086B1**

DIGICAMERE SCARL, con sede legale in Milano Via Viserba 20 - C.F. 06561570968, Partita IVA 06561570968, in persona di _____ in qualità di _____ da qui in poi denominata anche "**Committente**", da una parte

E

_____, soggetto affidatario (in caso di RTI inserire gli estremi di costituzione atto n. ___ di ___ Rep. ___ in data ___ allegato al contratto, individuando come capogruppo mandataria l'impresa _____), con sede in _____ - CAP ___ Città _____, C.F./P.I. _____, P.E.C. _____, in persona di _____ C.F. _____ in qualità di _____ domiciliato, ai fini del presente atto, presso _____, in seguito denominato "**Fornitore**".

PREMESSO CHE:

- con determinazione del _____ n. ___ del ___ la committente ha affidato il servizio oggetto del presente contratto a _____ ;
- il presente contratto e gli allegati devono essere considerati riservati tra le parti fatti salvi gli obblighi di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante della presente scrittura privata, stipulano e convengono quanto segue:

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La Committente affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di Temporary Management per Digicamere S.c.a.r.l. come descritto e alle condizioni di cui alla "Lettera di invito" e relativi allegati.

ART 2 - DURATA

Il Contratto avrà durata di 14 mesi con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Il Contratto potrà cessare di avere efficacia, prima della scadenza del termine, al raggiungimento del

corrispettivo massimo complessivo contrattuale. Nel caso in cui, invece, tale importo non sia stato raggiunto alla scadenza del termine, il Contratto potrà proseguire fino al raggiungimento dell'intero corrispettivo massimo complessivo, previa comunicazione scritta di Digicamere al Fornitore.

ART 3 - CORRISPETTIVO

A fronte del servizio sopra indicato verrà riconosciuto al Fornitore un corrispettivo massimo complessivo raggiungibile a consumo pari a euro _____ oltre IVA, equivalente ad un numero massimo di 220 giorni/uomo con valore unitario pari ad euro _____ oltre IVA.

Digicamere non è in grado prevedere la quantità di giorni/uomo che saranno eventualmente richiesti nell'arco del periodo contrattuale e pertanto per il servizio in oggetto non sarà previsto alcun corrispettivo minimo contrattuale. L'attivazione del "Temporary Manager" avverrà per un periodo minimo di 20 giorni/uomo lavorativi consecutivi.

Digicamere avrà la facoltà di interrompere il servizio in corso, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, con un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi rispetto alla data di interruzione.

Digicamere avrà la facoltà inoltre di riattivare il servizio di Temporary Management sulla base delle proprie necessità nell'arco del periodo contrattuale.

Il Fornitore dovrà procedere a fatturare il servizio svolto per la Committente intestando le fatture a:

DIGICAMERE S.C.A.R.L.

Via Viserba 20 – 20126 Milano – C.F. e P.IVA 06561570968.

Le fatture dovranno essere predisposte in conformità all'art.17-ter del DPR 633/72 riportando la seguente annotazione: Operazione con scissione dei pagamenti o split payment – Art.17-ter DPR 633/72.

Data la natura dell'oggetto del servizio richiesto, la Committente ha valutato gli oneri della sicurezza, per rischi da interferenza, pari a zero.

ART 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto dei requisiti e delle modalità di esecuzione indicate nei documenti della procedura. In caso di eventuale avvicendamento del Temporary Manager in corso di appalto, la sostituzione dovrà essere effettuata assicurando l'impiego di un profilo professionale almeno pari a quello da sostituire entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta scritta da parte di Digicamere. La sostituzione deve essere oggetto di preventiva approvazione da parte della Committente, alla quale dovrà essere inviato il cv del nuovo professionista. Il mancato rispetto del presente articolo potrà essere causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto nel successivo articolo 6.

ART 5 - EVENTUALI APPLICAZIONI DI PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Committente), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni nel presente contratto e nel capitolato tecnico, nonché quanto indicato nell'offerta del fornitore, la Committente, in aggiunta a quanto previsto al punto 7 delle "Condizioni generali di contratto", potrà applicare le seguenti penali:

Descrizione penale	Importo penale da calcolare sul valore del contratto
<p>Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 3 del Capitolato Tecnico di seguito riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Svolgimento della fase di Assessment entro 8 giorni lavorativi dalla Richiesta di incontro da parte di Digicamere; 2. Invio dei CV da valutare entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell'Assessment condiviso con Digicamere; 3. In caso di CV inadeguati, invio di CV sostitutivi entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione CV da parte di Digicamere; 4. Presentazione a colloquio dei candidati entro 5 giorni lavorativi dalla conferma CV da parte di Digicamere; 5. Messa a disposizione del personale per l'inizio delle attività entro 8 giorni lavorativi dalla conferma della risorsa da parte di Digicamere. 	<p>1 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo</p>
<p>Ritardo, rispetto ai termini indicati all'art. 3 del Capitolato Tecnico, per incontri con la Committente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte della stessa Digicamere.</p>	<p>1 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo</p>
<p>Ritardo, rispetto ai termini indicati all'art. 3 del Capitolato Tecnico, per la sostituzione del Professionista con un altro profilo di pari professionalità entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta da parte di Digicamere.</p>	<p>1 per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo</p>

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo è effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta al Fornitore inviata tramite fax o posta elettronica certificata con assegnazione di un termine massimo di giorni 10 al Fornitore per produrre eventuali controdeduzioni.

È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART 6 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento da parte dell'impresa aggiudicatrice, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione. Inoltre, sarà causa di risoluzione la mancata sostituzione del professionista con altro di pari professionalità, come indicato al precedente art. 4.

ART 7 – RISOLUZIONE DI DIRITTO

La Committente intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa);
- cessione del contratto;
- violazione del divieto di subappalto;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e di procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

Nei suddetti casi la Committente sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il Fornitore rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

La Committente conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

Il presente contratto si intenderà, altresì, risolto nel caso in cui sopraggiungano mutamenti e modifiche normativi tali da incidere radicalmente sui servizi oggetto del presente contratto e da alterare la natura dello stesso e tali da non consentire oltre la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Rimangono valide le altre cause di risoluzione previste al punto 8 delle “Condizioni generali di contratto”.

ART 8– DIVIETO DI SUBAPPALTO

A tutela dell'interesse della Committente a che il servizio venga svolto direttamente dall'aggiudicatario e non possa essere subappaltato a soggetti di cui non sia stata riscontrata l'idoneità tecnico professionale e l'affidabilità, è fatto divieto assoluto all'affidatario di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei servizi compresi nel contratto, pena la risoluzione del contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente danno e spesa.

La violazione di tale obbligo comporterà in ogni caso da parte della Committente, a titolo di sanzione, l'immediato incameramento della cauzione.

ART 9– TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Con riguardo al pagamento dei corrispettivi sopra riportati, sarà effettuato a consumo sulla base della quantità di giorni/uomo erogati. I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura, in base alle modalità di seguito descritte, con cadenza mensile posticipata. Le fatture dovranno essere emesse dal fornitore solo dopo l'approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 10, o suo incaricato, del prospetto riepilogativo recante le prestazioni erogate nel periodo di riferimento. L'autorizzazione del D.E.C. sarà condizionata alla valutazione positiva della regolare esecuzione delle prestazioni. Nel caso in cui l'approvazione dei prospetti riepilogativi non possa essere disposta per obiettiva inadeguatezza dei servizi erogati dal fornitore nel periodo di riferimento, i Committenti sospenderanno il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Il corrispettivo di cui al presente articolo è da intendersi quale corrispettivo complessivo dei giorni/uomo erogati e omnicomprendente, a remunerazione di ogni attività resa in relazione al servizio affidato, nonché comprensivo di tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, l'IVA esposta in fattura sarà trattenuta dalla committente al momento del pagamento e riversata direttamente all'erario.

Le fatture devono obbligatoriamente riportare il CIG 74748086B1.

ART 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata alla Responsabile dell'Area Risorse Umane ed Organizzazione, Paola Amodeo, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART 11 - REFERENTE UNICO DEL FORNITORE

La gestione del contratto, per conto del Fornitore, è demandata a _____, in qualità di Referente unico dell'affidataria ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti, variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.

ART 12 – GARANZIE A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto o dall'inesatto adempimento, ha costituito con le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria / fideiussione bancaria rilasciata dalla _____ fino alla concorrenza di euro _____. (_____,00).

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY

Titolare del trattamento dei dati è Digicamere S.c.a.r.l. Con il presente contratto il Fornitore è nominato responsabile del trattamento dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio (art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs 30 giugno 2003, n. 196).

Per l'effetto, il Fornitore sarà tenuto ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione ai rischi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Fornitore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili e a trattarli adottando le misure di sicurezza previste dalla citata normativa in ragione della tipologia di dati.

In particolare, al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali), il personale impiegato dal Fornitore per l'erogazione del servizio di cui al presente contratto dovrà essere adeguatamente formato anche in ordine agli elementi da evidenziare nell'informativa medesima.

Il Fornitore presenterà alla Committente una informativa recante espressa dichiarazione di responsabilità con riferimento a quanto sopra evidenziato.

ART 14 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E RINVIO A NORME VIGENTI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati, e hanno, ad ogni effetto, valore di contratto:

- a) la lettera di invito;
- b) il capitolato tecnico;
- c) le dichiarazioni rese dal fornitore a corredo dell'offerta;
- d) l'offerta economica del fornitore
- e) le Condizioni generali di contratti sotto soglia;

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dalla documentazione di gara si fa rinvio a tutta la normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.

(Luogo e data) _____

Il Fornitore (Firma digitale)

La Committente (Firma digitale)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 14 delle Condizioni Generali di Contratto nonché le clausole degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente contratto.

Il Fornitore
(firma digitale)